



CHI DEVE PAGARE

- le imprese individuali
- le società semplici
- le società commerciali
- le cooperative e le società di mutuo soccorso
- i consorzi e le società consortili
- gli enti pubblici economici
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
- le società tra avvocati D.Lgs. 96/2001
- le società tra professionisti L. 183/2011
- le società estere con sede secondaria in Italia

nonché

- i soggetti collettivi iscritti solo al REA (fondazioni, associazioni...)
- le persone fisiche iscritte al REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri)
- le unità locali di imprese con sede in altra provincia o all'estero

Sono obbligate al versamento anche:

- le imprese che si trovano in stato di **concordato preventivo**;
- le imprese in stato di **amministrazione straordinaria**, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività.
- le imprese inattive o in liquidazione

Anche le imprese confiscate o sequestrate sono tenute al versamento del diritto annuale e all'iscrizione al Registro delle Imprese, così come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota prot.0117965 del 21/05/2012.

L'ultimo anno di iscrizione non è dovuto solo nel caso in cui la richiesta di cancellazione venga trasmessa entro il **30 gennaio**, con causa di cessazione avvenuta entro il **31 dicembre** dell'anno precedente.

Il diritto annuale deve essere versato per la sede (legale o principale) e per ogni unità locale/sede secondaria iscritta al Registro Imprese.

L'obbligo scatta dall'anno in cui viene presentata l'istanza di iscrizione e cessa dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda di cancellazione.

La cancellazione dal Registro delle imprese individuali, con retrodatazione della cessazione dell'attività, non esclude dall'obbligo del pagamento del tributo, che è dovuto fino all'anno di presentazione della domanda di cancellazione (compreso).

Il presupposto del pagamento è, quindi, l'iscrizione e/o annotazione nel Registro delle Imprese o al REA, indipendentemente dall'esercizio effettivo di un'attività.



Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d'iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA; pertanto, i soggetti che si cancellano dal Registro delle Imprese e dal REA nel corso dell'anno sono comunque tenuti a versare l'intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di effettiva iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA.

La start-up innovativa e l'incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 26 comma 8 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).

SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO:

Non sono obbligate al pagamento del diritto annuale

- le unità locali per le quali viene presentata domanda di cancellazione entro il 30 gennaio con cessazione attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- le imprese individuali con cessazione dell'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
- le imprese individuali di cui risulta deceduto il titolare, dall'anno successivo alla data del decesso (occorre il deposito del Mod.I2);
- le società poste in scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e con presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
- le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e con presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
- le società con atto di fusione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
- le società cooperative sciolte con atto dell'Autorità governativa, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- le imprese che al 31 dicembre dell'anno precedente risultano in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (**salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio**);
- i soggetti iscritti nel REA con cessazione dell'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione di istanza di cancellazione entro il 30 gennaio;
- le START-UP INNOVATIVE e gli INCUBATORI CERTIFICATI, per i primi **5** anni, a partire dall'anno di iscrizione (compreso) nelle rispettive sezioni speciali del Registro Imprese; tale esenzione è comunque dipendente dal mantenimento dei requisiti di sensi del D.L. N.179 DEL 18/10/2012 così come modificato dal D.L. N.3 del 24/01/2015, art.4.

ATTENZIONE: le imprese che omettono o ritardano la richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, o la denuncia di chiusura di unità locale/sede secondaria, saranno tenute al pagamento del diritto fino all'anno d'iscrizione. La regola si applica anche alle imprese individuali che cessano l'attività a seguito di conferimento in altra impresa.

Ultima modifica: Martedì 8 Aprile 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto



Rate

Source URL: <https://www.irpiniasannio.camcom.it/registro-imprese/diritto-annuale/chi-deve-pagare>